

COMUNE DI TRINITA'

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 del 09/07/2014

OGGETTO

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - DETERMINAZIONI

L'anno duemilaquattordici addì nove del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. ZUCCO ERNESTA - Sindaco	Sì
2. GERBAUDO SIMONE - Vice Sindaco	Sì
3. BESSONE CRISTINA - Assessore	Sì
4. DOTTA GIOVENALE - Consigliere	Sì
5. PANERO ALESSANDRO - Consigliere	Sì
6. BIALE CLAUDIO - Consigliere	Sì
7. SPERTINO SISMIA SELVAGGIA - Consigliere	Sì
8. PENSATO LOREDANA - Consigliere	Sì
9. GIACARDI GIORGIO - Consigliere	Sì
10. MANASSERO STEFANO - Consigliere	Sì
11. CURTI MARCO - Consigliere	Sì
Totale Present	i: 11
Totale Assent	i: 0

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor MANZONE Dr. GIANLUIGI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora ZUCCO ERNESTA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – DETERMINAZIONI IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l'applicazione dell'imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 all'applicazione di tale imposta a regime (come prevista dal D.L.vo 14 marzo 2011, n. 23);

Visti in particolare i commi da 6 a 10 del predetto articolo che testualmente recitano "6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

- 7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
- 8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.
- 9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.
- 10. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché' dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662."

Atteso che, in relazione al disposto del sopra riportato comma 6, l'approvazione delle aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Richiamati:

- l'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
- il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Sentiti i seguenti interventi:

- Il Consigliere Giacardi annuncia il voto contrario del proprio gruppo consiliare in quanto evidenzia che il programma delle due liste di ridurre il peso fiscale viene ora disatteso disincentivando così interventi edilizi ed appesantendo i costi delle famiglie;
- Il vice Sindaco Gerbaudo sottolinea che per poter conseguire il pareggio di bilancio, senza tener conto delle spese di investimento, ma soffermandosi anche solo a quelle correnti, dal momento che il Governo centrale ha ridotto notevolmente i trasferimenti statali ed ha istituito la IUC, non ci sono alternative ad una tassazione il più possibile equilibrata e, per tanto, dopo aver elaborato proiezioni di entrata sia dell'IMU che della TASI, visto lo squilibrio di bilancio che ammonta ad oltre € 130.000,00, si è ritenuto di dover intervenire sulle seconde case, piuttosto che sull'abitazione principale;
- Il consigliere Curti ritiene, invece, che se si fosse aumentato di un punto la TASI sulla prima casa anziché due punti di IMU sulla sulle seconde case, poteva essere una soluzione che li avrebbe visti più favorevoli;
- Il Sindaco fa presente che quella soluzione avrebbe coperto soltanto, sulla base delle proiezioni fatte, soltanto circa € 34.000,00 su € 134.000,00 circa di squilibrio;
- L'Assessore Bessone riferisce che per la redazione del bilancio e, conseguentemente, per la determinazione delle aliquote IMU e TASI oltre ad aver effettuato parecchie proiezioni di entrata a seconda delle diverse fattispecie esaminate, si sono anche sentiti i Comuni limitrofi per poter anche fare un raffronto con realtà simili alla nostra e, benché si sia stati costretti ad aumentare l'I.M.U. sulle seconde case, lo si è fatto, comunque, in misura inferiore;
- Il Sindaco fa anche presente che avrebbe voluto non applicare la TASI, ma le condizioni attuali del bilancio non lo consentono;

Acquisito il parere favorevole espresso dal revisore dei conti, Dott. Giuseppe Romanisio, rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai funzionari comunali sulla proposta della presente deliberazione, come in calce riportati;

Acquisito il parere favorevole dal Segretario comunale in ordine alla conformità amministrativa ai sensi dell'art. 97 del D. L.vo n. 267/2000;

Con il seguente risultato della votazione, palesemente espresso per alzata di mano e proclamato dal signor Presidente:

Presenti: n. 11, Votanti: n. 11, Voti favorevoli: n. 8, Astenuti: zero, Voti contrari: n. 3 (Giacardi, Manassero, Curti)

DELIBERA

1. Di fissare per l'anno 2014, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.M.U.), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	9,60
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze	4,00
3	Fabbricati rurali ad uso strumentale	2,00

2. Di determinare per l'anno 2014 le detrazioni d'imposta, queste ultime espresse in euro, come dal prospetto che segue:

N.D.		Detrazione d'imposta - (Euro in ragione annua)
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo	200,00

3. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Con voto successivo unanime e favorevole il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. L.vo n. 267/2000.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 del D.L.vo n. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile del servizio Tributi esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica.

Trinità, 09/07/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE Dr. Gianluigi Manzone

PARERI AI SENSI DELL'ART. 97 comma 2 del D.L.vo n. 267/2000

Il sottoscritto Segretario Comunale esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione in ordine alla conformità amministrativa.

Trinità, 09/07/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE Dr. Gianluigi Manzone Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente F.to: ZUCCO ERNESTA Il Segretario Comunale F.to: MANZONE Dr. GIANLUIGI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune per 15 giorni consecutivi dalla data odierna, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 e dell'art.32, comma 1, della Legge n.69 del 18/06/2009 e vi rimarrà fino alla data del 19/08/2014.

Trinità, lì 04/08/2014

Il Segretario Comunale F.to: MANZONE Dr. GIANLUIGI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 09-lug-2014

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione ai sensi dell'art. 134, 3° comma, D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

X Alla dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Trinità, lì 09-lug-2014

II Segretario Comunale MANZONE Dr. GIANLUIGI

Copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo.

Trinità, lì 04/08/2014

Il Segretario Comunale MANZONE Dr. GIANLUIGI